

COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668

----->>> <<<-----

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 Data 30-06-2015	Area di sosta camper in localita' Collerosso. Approvazione regolamento.
--------------------------	---

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di giugno alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

ANASTASIO GIOVANNINO	P	LAGLIA ROBERTO	P
SETTE GABRIELLA	P	MANCINI AGOSTINO	P
RANIERI ANGELO	P	ZARIVI OSVALDO	P
CURTACCI MARIA	P	IOANNUCCI EGIDIO	P
IOANNUCCI ROBERTO	P	DELL'AGUZZO KATIA	P
MORETTI FRANCESCO	P	SETTE GIANLUCA	P
GIORGI VELIA	P		

Assegnati n° 12	Presenti n° 13
In carica n° 13	Assenti n° 0

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANASTASIO GIOVANNINO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. MARI ROBERTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che questo Comune ha usufruito dei finanziamenti POR FESR Abruzzo 2007-2013 Asse IV "Sviluppo Territoriale" – Attività IV.2.1. – Valorizzazione dei Territori montani" – PIT Ambito Provincia di L'Aquila insieme ai Comuni di Barete, Cagnano Amiterno, Capitignano e Montereale;

Preso atto che con atto di Giunta Comunale n. 92 de 08.08.2013 dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs n. 267/2000 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativamente a quelli ricadenti nel proprio territorio, dei lavori di sviluppo territoriale ambito dell'Aquila – asse IV.2.1 – Sviluppo territoriale per l'importo

complessivo di € 27.546,91, di cui € 2.754,69 con fondi di Bilancio Comunale;

Preso atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, a firma dell'Ing. Giada Patrizi, acquisito agli atti di questo Comune in data 29.01.2015 prot. 672;

Che relativamente al Comune di Pizzoli, il progetto prevedeva la realizzazione di un'area soste caravan, di cui al D.Lgs 285/1992, in località "Via Monte Omo" ricadente in Catasto Terreni del Comune di Pizzoli al Fg. 34 particelle n.ri 131,132,133,704,740,741, destinata a "Zona viabilità e parcheggi" art. 35 delle N.T.A. del P.R.G. vigente;

Che pertanto è vietato l'accesso ed il parcheggio all'area suddetta alle roulettes, tende, carrelli-tenda e/o qualsiasi altro mezzo non compreso o non conforme alla categoria ammessa;

Che in suddetta area è comunque sempre vietato il campeggio con diverse modalità prestabilite;

Dato atto che l'area attrezzata è dotata di infrastrutture per lo scarico di acque reflue, per il rifornimento di acqua potabile, di energia elettrica (colonnina con quattro prese) nonché di pubblica illuminazione notturna;

Considerato che l'area di cui trattasi è frequentata da turisti in tutto il periodo dell'anno ed è aperta al pubblico senza la presenza di un gestore;

Che si ritiene necessario dettare delle norme comportamentali per il corretto utilizzo dell'area nel rispetto delle persone che ne usufruiscono, delle attrezzature e della civile convivenza, anche con il fine di poter idoneamente contrastare gli eventuali comportamenti scorretti posti in essere;

Preso atto della proposta di Regolamento predisposto dagli Uffici al fine di stabilire l'uso dell'area stessa;

Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) di approvare il "Regolamento per l'utilizzazione dell'area sosta camper" nel testo allegato sotto la lettera "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto composto da n° 10 articoli;
- 2) di dare atto che il suddetto Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di fine pubblicazione del presente atto;
- 3) di trasmettere copia del presente atto, all'Ufficio di Polizia Municipale, in quanto incaricato, per quanto di competenza, della vigilanza e dell'esecuzione del presente regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano	Il Presidente	Il Segretario Comunale
SETTE GABRIELLA	ANASTASIO GIOVANNINO	MARI ROBERTO

Visto, si esprime parere , in ordine alla regolarità tecnica della proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Funzionario Responsabile Del Servizio

MARI ROBERTO

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il 09-07-2015 ove rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Data: 09-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARI ROBERTO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs n. 267/2000.

Data:

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARI ROBERTO

COMUNE DI PIZZOLI

Provincia di L'Aquila



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELL'AREA SOSTA CAMPER

“ALLEGATO “A”

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 30.06.2015

INDICE

ARTICOLO 1 - Ubicazione dell'area sosta camper

ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi

ARTICOLO 3 - Gestione dell'area camper

ARTICOLO 4 - Accesso nell'area camper

ARTICOLO 5 - Modalità di accesso all'area camper

ARTICOLO 6 - Obblighi e divieti

ARTICOLO 7 - Smaltimento igienico sanitario

ARTICOLO 8 - Responsabilità

ARTICOLO 9 - Sanzioni

ARTICOLO 10 - Disposizioni finali

ARTICOLO 1 - Ubicazione dell'area sosta camper

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione della mini-area di sosta camper, di seguito denominata "area camper", sita in Pizzoli (AQ), Via Monte Omo.
2. Lo spazio, della superficie complessiva è di circa 1600 mq, è dotato di illuminazione, con camper service, n. 4 colonnine per l'allaccio dell'elettricità e pozzetti di carico e scarico delle acque nere. Per l'utilizzo dei pozzetti di carico e scarico è previsto il pagamento di una moneta da € 0,50 da inserire nell'apposita gettoniera.
3. L'area, interamente pianeggiante, è costituita da n. 6 (sei) piazzole ed è ubicata in prossimità del centro abitato.

ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi

1. L'area camper è disciplinata dalla seguente normativa:
 - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni "Codice della Strada";
 - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento di attuazione del Codice della Strada";
 - Legge regionale del 23 ottobre 2003 n. 16, art. 10.
2. La modifica o l'abrogazione dei riferimenti normativi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento del presente regolamento ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

ARTICOLO 3 - Gestione dell'area camper

1. Il Comune gestisce direttamente l'area camper avvalendosi eventualmente della collaborazione delle associazioni locali.

ARTICOLO 4 - Accesso nell'area camper

1. La sosta all'interno dell'area camper è consentita solo alle autocaravan definite dall'articolo 54 comma 1 lettera m) del Decreto Legislativo 285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente" e non sono ammesse roulotte, tende e simili. Le autocaravan devono quindi poggiare sul suolo solo con le ruote.
2. L'accesso all'area camper è comunque garantita anche a coloro che vogliono effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue.

3. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento ed allontanati.
4. L'accesso all'area camper potrà essere interdetto con ordinanza comunale mediante l'apposizione di necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada, qualora sia necessario eseguire lavori di pulizia, manutenzione o altro.

ARTICOLO 5 - Modalità di accesso all'area camper

1. L'area camper è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 6 (sei) autocaravan contemporaneamente.
2. L'uso dell'area è completamente gratuito.
3. Coloro che accedono all'area e vi sostano, sono tenuti alla registrazione in Comune presso l'ufficio della Polizia Municipale. Il personale addetto potrà essere reperito in Comune negli orari di apertura al pubblico (www.comune.pizzoli.aq.it).
3. Il tagliando che comprova la registrazione deve essere esposto in modo visibile sul parabrezza del camper.
4. L'area camper è aperta tutto l'anno. Il Responsabile della Polizia Municipale può autorizzare riduzioni di orario e di apertura per giustificati motivi gestionali.

ARTICOLO 6 - Obblighi e divieti

1. La fruizione dell'area camper è soggetta alle seguenti limitazioni:
 - a. la sosta delle autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore a 72 ore consecutive dal momento dell'insediamento e comunque non superiore a 5 giorni . La violazione di tale ultimo termine comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa e l'allontanamento dall'area di sosta.
 - b. E' assolutamente vietato ogni tipo di accampamento, anche temporaneo, con l'installazione di tende da campeggio di qualsiasi tipo o dimensione.
 - c. è vietato sostare nella zona centrale dell'area o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso dell'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita. Il gestore dell'area camper è autorizzato ad intervenire per lo spostamento e/o rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati. Le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l'area di sosta;
 - d. è assolutamente vietato all'interno dell'area l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni od oggetti da lancio; il lavaggio e lo stendimento di panni fuori dalle vetture; il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan; la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso, l'utilizzo di fuochi, gruppi elettrogeni, barbecue o simili all'interno dell'area. In caso di

danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno sarà tenuto alla rifusione delle spese conseguenti;

- e. gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. E' fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni;
 - f. sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata dalle ore 20:00 alle ore 7:00;
 - g. lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia e del regolamento comunale sui rifiuti solidi urbani;
 - h. è permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area camper, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità o la sicurezza;
- . è permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico – sanitari ed alimentare.

ARTICOLO 7 - Smaltimento igienico sanitario

1. L'impianto di smaltimento igienico - sanitario di cui all'articolo 378 del D.P.R. 495/1992 costituisce pertinenza dell'area camper. Subito dopo l'uso, i conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico - sanitario.
2. E' vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. Ai sensi dell'articolo 185, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei reflui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.
3. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

ARTICOLO 8 - Responsabilità

1. L'area camper non è custodita. Il gestore è pertanto esonerato da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che vi si verificassero all'interno.

ARTICOLO 9 - Sanzioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti la materia.
2. Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da Euro 50.00 a Euro 300.00, oltre all'allontanamento dall'area di sosta.

3. L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine.
4. L'irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

ARTICOLO 10 - Disposizioni finali

1. L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.

